STATUTO FEDERAZIONE A.L.I.Ce. Italia ODV

ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE

Associazione per la Lotta
all'Ictus Cerebrale

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata Federazione A.L.I.Ce. Italia – ODV, in sigla A.L.I.Ce. Italia – ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale in Via Arrigo Davila 16 C nel comune di Roma e opera su tutto il territorio nazionale. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea Nazionale può istituire sedi secondarie in Italia, in accordo con l'Associazione Regionale ove esistente, ed all'Estero, le cui attività saranno ordinate da apposito regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo e soggetto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Il rappresentante di tali sedi è nominato dal Consiglio Direttivo di A.L.I.Ce. Italia e a lui sono affidati i rapporti con gli Enti e le Istituzioni locali, oltre alle attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di coordinare le attività delle autonome Associazioni A.L.I.Ce. ODV regionali già costituite e di quelle in via di costituzione che intendono aderire, nonché di promozione di iniziative e campagne a diffusione nazionale.

A.L.I.Ce. Italia – ODV è costituita dalle Associazioni Regionali di secondo livello, alle quali aderiscono le associazioni locali esistenti sul territorio di pertinenza, e da Associazioni Regionali che, a loro volta, sono costituite da persone colpite da ictus, loro familiari e da volontari che operano nei settori dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; tutti sono impegnati a svolgere attività di solidarietà sociale allo scopo di arrecare benefici alle persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, conseguenti all'Ictus cerebrale.

A.L.I.Ce. Italia – ODV fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri associati in forma personale, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo. La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l'Associazione stessa sia per i propri associati.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

in particolare svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

1. promuovere la solidarietà civile, culturale e sociale per la promozione ed il supporto dell'assistenza e della ricerca scientifica a favore dei pazienti colpiti da ictus cerebrale;
2. tutelare i diritti civili ed il reinserimento nella vita sociale e lavorativa, quando possibile, delle persone colpite da Ictus cerebrale e patologie similari o conseguenti, sollecitando anche l'emanazione e la corretta applicazione di normative adeguate, con interventi in ogni opportuna sede;
3. promuovere rapidità e accuratezza nella diagnosi, trattamento e cura adeguata delle persone affette da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali,che pongano la persona nella sua globalità bio-psico-sociale, al centro del percorso assistenziale e stimolando la partecipazione attiva e di diritto del paziente e della sua famiglia al trattamento;
4. promuovere valutazioni dell'efficacia dei processi terapeutici rivolti alla cura, assistenza e prevenzione dell'Ictus cerebrale e delle malattie circolatorie cerebrali;
5. realizzare campagne di informazione nazionale sull'ictus cerebrale, accurate e facilmente comprensibili, che sviluppino la conoscenza e la comprensione della malattia da parte della popolazione generale, delle autorità e del personale sanitario e socio-assistenziale;
6. curare l'organizzazione della Giornata nazionale contro l'Ictus Cerebrale;
7. offrire supporto alla divulgazione delle attività delle singole Associazioni membro;
8. promuovere un collegamento tra le associate anche mediante incontri, dibattiti, congressi e corsi di formazione;
9. promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione degli studi e delle ricerche relative alla eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia medica e riabilitativa e di ogni intervento che si sia dimostrato in grado di lenire gli effetti della malattia;
10. promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e di diffusione delle conoscenze sulle cause, la prevenzione e la cura più moderne ed appropriate

dell'Ictus cerebrale, realizzate dalle singole Associazioni autonomamente o in collaborazione con gli Enti preposti;

11. attivare e mantenere con la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie, le Università, i Centri ospedalieri, e con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, relazioni funzionali al conseguimento delle finalità dell'Associazione a livello nazionale;
12. sviluppare e mantenere rapporti con istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali interessate agli scopi dell'Associazione o comunque aventi scopi similari;
13. curare la produzione e la diffusione di materiale informativo riguardante l'ictus cerebrale a livello nazionale, fondare una rivista, curare un sito Internet;
14. promuovere studi e ricerche sull'ictus cerebrale attraverso bandi per borse di studio e premi scientifici;
15. collaborare con gli organismi preposti alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori socio-sanitari e per i volontari;
16. sostenere l'attivazione di servizi informativi, di counseling telefonico, di assistenza e consulenza psicologica, legale, sociale e medica.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività d'interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

A.L.I.Ce. Italia ODV potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

ART. 3 (Soci)

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione¨ riconosciuta o non riconosciuta¨ e composti da un numero non inferiore a tre organizzazioni di volontariato (Associazioni Regionali) per lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

a) SOCI FONDATORI

Sono soci di diritto (fondatori) di A.L.I.Ce. Italia - ODV le Associazioni A.L.I.Ce. - ODV Regionali che fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui gli artt. 1 e 2 del presente Statuto e che, avendo aderito ad A.L.I.Ce. Italia – ODV in forza dello statuto approvato in data 30 aprile 2004 ai rogiti dr. Francesco Saia notaio in Aosta, rep. 69046 raccolta 12269 registrato in data 04 maggio 2004 al n. 555/SI, sono ancora attive.

b) SOCI ORDINARI

Possono aderire ad A.L.I.Ce. Italia ODV le Associazioni regionali che per obiettivi statutari sviluppino attività in favore dei pazienti affetti da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali, che chiederanno di aderire ad A.L.I.Ce. Italia – ODV in forza del presente statuto, e che si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Possono essere soci anche altri ETS o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Non possono aderire ad A.L.I.Ce. Italia ODV le associazioni con finalità elettorali e di lucro.

c) SIMPATIZZANTI

Sono simpatizzanti, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le società, gli istituti che abbiano collaborato allo sviluppo dell'associazione e della sua attività con contributi finanziari ed organizzativi, e che ne facciano esplicita richiesta. Non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

Per aderire in qualità di soci ordinari gli interessati devono presentare, tramite il proprio rappresentante legale o delegato, richiesta scritta. La domanda di adesione implica che il richiedente condivida appieno gli scopi e le finalità di A.L.I.Ce. Italia ODV e che quindi si impegni ad osservare il presente statuto ed i Regolamenti interni, pena la perdita del diritto acquisito.

Alla domanda occorre allegare:

- il proprio statuto;
- dichiarazione di impegno a versare annualmente la quota di adesione, che verrà stabilita in occasione della prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

La domanda viene esaminata e autorizzata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di

interesse generale svolta. L'accettazione è comunicata all'associazione richiedente e annotata nel libro degli associati.
Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro trenta giorni.
Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni .
L'adesione si perfeziona ed ha effetto con il versamento della quota di adesione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso con effetto allo scadere dell'anno. La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota sociale;
- per scioglimento dell'Associazione membra;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione è dichiarata dall'Assemblea con delibera motivata. L'esclusione per mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali è dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quell'Associazione che non adempia al versamento nella misura prescritta, nonostante sia stata previamente diffidata dal Presidente, entro trenta giorni dalla diffida. La diffida deve essere recapitata tramite lettera raccomandata AR, tramite email o tramite fax.

L'esclusione è altresì dichiarata dall'Assemblea per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Federazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, a quelle del regolamento interno o alle delibere della Federazione o, comunque, per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta dell'Associazione con la sua adesione ad A.L.I.Ce. Italia ODV.

Il procedimento per esclusione deve ispirarsi al principio del contraddittorio. L'escluso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, può presentare delle memorie e fare ricorso all'Assemblea Nazionale affinchè abbia un nuovo pronunciamento in merito. Quest'ultima delibera in merito all'accoglimento o al rigetto del ricorso nella prima assemblea utile.

Il membro dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione. L'Assemblea determina la perdita della qualità di membro da parte di quell'Associazione di cui abbia una documentazione attestante lo scioglimento della stessa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
Tutte le Associazioni aderenti godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea, purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, attraverso un proprio rappresentante regionale, così come individuato dal Regolamento;
- eleggere gli organi sociali e essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- fruire dei servizi realizzati;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Presidente;
- recedere.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività di A.L.I.Ce. Italia ODV sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso dell'appartenenza alla associazione.

Le Associazioni aderenti ed i loro soci che desiderano svolgere attività per A.L.I.Ce. Italia ODV devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati con gli organi Direttivi di A.L.I.Ce. Italia ODV.

Autonomia dei soci membri:
Le Associazioni aderenti sono libere ed autonome nella loro attività, purché questa sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari di A.L.I.Ce. Italia ODV.
Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo si verifichi un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo può sottoporle a verifica e, ove necessario, prescrive a quella Associazione un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo emanerà le determinazioni di competenza.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)
L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. ODV deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del . Lgs 117/2017);
- l'Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del D. Lgs 117/2017);
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui non ci fossero candidature a Segretario e fosse quindi necessario scegliere una persona esterna all'Associazione, questi sarà retribuito e non farà parte del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono elettive e non sono cumulabili tra loro, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 7 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è il massimo organo di A.L.I.Ce. Italia ODV.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le Associazioni Regionali in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascuna di esse deposita in sede assembleare la delega a partecipare, conferita a rappresentanti eletti dalla Assemblea delle Associazioni attive su ciascun territorio regionale. Ciascun rappresentante avrà diritto ad un voto. Nel caso di assenza di uno dei rappresentanti, questi può conferire delega scritta ad un altro rappresentante, anche di un'altra Associazione; ogni soggetto partecipante non può ottenere più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea Nazionale constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa. Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
Per le elezioni alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

L'Assemblea Nazionale è aperta a tutti i soci delle Associazioni A.L.I.Ce. aderenti ad A.L.I.Ce. Italia ODV, i quali possono assistere, con diritto di parola e senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riunirà almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, o in casi eccezionali, entro il 30 giugno, per la discussione e l'approvazione della relazione di attività, del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché per la discussione dell'andamento dei progetti proposti dal Consiglio Direttivo, nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione del Presidente. Detto avviso di convocazione dovrà riportare l'indice analitico degli oggetti di trattazione, oltre al luogo e alla data di prima e seconda convocazione, e dovrà, almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione, essere comunicato alle Associazioni aderenti tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.).

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L'Assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio Presidente ed un Segretario.
L'Assemblea straordinaria richiede la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi e se l'Assemblea lo ritiene necessario possono essere a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deleghe, le deliberazioni, i bilanci e le relazioni approvate dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede legale ed ogni aderente, direttamente o tramite un proprio delegato, può consultarlo.

Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviato dal Presidente per via telematica a tutte le Associazioni aderenti, entro trenta giorni dalla seduta dell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non approvi la relazione di attività o il Bilancio consuntivo dell'esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo decade.

L'Assemblea ordinaria:
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ratificando la nomina della persona designata dall'Assemblea di ogni Regione;
- decide, dietro proposta del Consiglio Direttivo, l'espulsione dei membri dello stesso;
- approva il programma delle attività future, la relazione delle attività dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori (quando previsto);
- nomina e revoca l'Organo di controllo (quando previsto);
- nomina l'eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni.

L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un delegato per ogni Regione (delegato regionale) scelto in sede di Assemblea Regionale tra i soci delle Associazioni attive in ciascun territorio regionale. Nel caso in cui l'Assemblea Regionale, per qualsiasi motivo, non dovesse nominare alcun delegato regionale, la relativa carica resterà vacante.
L'organo sarà legittimamente valido ed operante se risulteranno nominati almeno quattro Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quindici giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. Il termine di convocazione è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce (anche in teleconferenza) su convocazione del Presidente ordinariamente due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;

- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Tesoriere e il Segretario;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- redige il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione di ODV e propone le linee guida per il funzionamento delle Associazioni Regionali da sottoporre all'Assemblea;
- nomina il rappresentante di eventuali sedi secondarie;
- nomina il Comitato Tecnico Scientifico;
- adisce, se del caso, l'autorità giudiziaria civile e penale.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

La decadenza da Consigliere nazionale e da eventuali altre cariche connesse può avvenire per:

- perdita della qualità di socio dell'Associazione territoriale che lo ha delegato;
- dimissioni;
- assenza non giustificata in tre riunioni ordinarie consecutive;
- espulsione.

Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della comunicazione al Presidente.

In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza.

L'espulsione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Nazionale successiva.

In caso di decadenza, l'Associazione Regionale che lo aveva delegato provvederà a designare un nuovo Consigliere che sarà nominato nella prima Assemblea Nazionale utile.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto solo per una volta consecutiva. Il Presidente decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza e la firma sociale. Può delegare parte dei suoi poteri, su delibera del Consiglio Direttivo, ad altri componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, o in casi eccezionali entro il mese di giugno, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alle attività della Federazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
- in caso di obiettiva e documentata urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi di A.L.I.Ce. Italia ODV, riferendo al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, pena la decadenza dall'incarico. Ogni atto necessita della successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;
- firma i mandati di pagamento;
- provvede, o può delegare a provvedere, alle spese entro il limite di importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l'incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva Assemblea che ne preveda all'ordine del giorno l'elezione.

Il Presidente può delegare altri membri del Consiglio Direttivo per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario della Federazione, che sarà scelto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente anche al di fuori dell'Associazione, cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.
I verbali da lui redatti sono all'o.d.g. per l'approvazione ad ogni riunione successiva. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo alla realizzazione delle attività previste.

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo di A.L.I.Ce. Italia ODV, ed è sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la responsabilità di gestire la cassa sociale costituita dalle quote associative, dalle singole adesioni, da contributi, da donazioni e da ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo.

Egli ha, inoltre, il compito di predisporre, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Comitato esecutivo)

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo di cui sono membri di diritto il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere, affiancati da altri membri di supporto facenti parte o del Consiglio Direttivo o delle Associazioni locali e regionali e in un numero massimo di tre.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente che lo convoca ogni volta che questi lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e le deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente.
Le delibere ed i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere resi noti agli altri componenti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente entro trenta giorni.

Il Comitato Esecutivo attua le delibere del Consiglio Direttivo, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessarie e che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua successiva riunione.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Esecutivo devono essere inviati per iscritto o per via telematica ai componenti almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno quarantotto ore prima della riunione.

Il Comitato Esecutivo decade con il decadere del Consiglio Direttivo.

ART. 12 (L'Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo che potrà essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di

Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Nel caso in cui i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 non dovessero essere superati, ai componenti dell'organo di controllo non si applicheranno i predetti articoli 2399 e 2397 del c.c..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche delle Associazioni Regionali aderenti e delle Associazioni locali. A tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni e documentazione sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (L'Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L'Organo di Revisione dei Conti dura in carica tre anni. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali.

ART. 14 (Comitato Tecnico Scientifico)

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico. Questo è composto da un numero variabile non predefinito di membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato è formato da cultori delle discipline mediche, psicologiche, giuridiche, economiche, da opinion-leaders, da personalità dell'arte, delle scienze sociologiche tecnologiche e di altre qualificate espressioni della società nazionale o internazionale, scelti anche tra coloro che non sono soci dell'Associazione. I

componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di parola ma non di voto.

L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 15 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L' organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

E' consentito, compatibilmente con le entrate associative e previa approvazione del Consiglio Direttivo, il finanziamento di progetti presentati dalle Associazioni aderenti.
I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione, e le loro rendite, sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

ART. 16 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno o, in casi eccezionali, entro il 30 giugno.
Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro le stesse date previste per l'approvazione del bilancio preventivo.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 (Libri sociali)
E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 19 (Rapporti di lavoro)

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione dei beni)
L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
Il presente statuto entrerà in vigore il primo gennaio del periodo di imposta successivo

all’autorizzazione della Commissione Europea e in ogni caso all’operatività del RUNTS, così come previsto dall’art.104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. A tale data si avrà la cessazione dell’efficacia di eventuali vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L'art. 12 del presente statuto, in deroga a quanto previsto dal primo comma, entra in vigore immediatamente.

ART. 22 (Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico)

Il simbolo di A.L.I.Ce. Italia ODV, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "ASSOCIAZIONE LOTTA ICTUS CEREBRALE – ITALIA – ODV”. E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".

ART. 23 (Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Italia O.D.V.
Associazione per la Lotta
all'Ictus Cerebrale